

## **Omissis**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1.- Il tribunale di Torino, decidendo con sentenza del 28.2.2005 sull'opposizione della società R. al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di euro 113.992,36 emesso nei suoi confronti su ricorso del comune di Collegno (che aveva fatto valere la polizza fideiussoria rilasciata dalla società assicuratrice a garanzia di obbligazioni assunte da una cooperativa edilizia per la realizzazione di opere di urbanizzazione), dichiarò inammissibile l'opposizione ed esecutivo il decreto per la ravvisata nullità della procura alle liti rilasciata sulla copia notificata del decreto ingiuntivo, siccome priva di data e dell'indicazione nominativa del difensore investito della rappresentanza processuale.

2.- Ad opposte conclusioni è giunta sul punto la Corte d'Appello di Torino, che ha ritenuto valida la procura in ragione della certezza della anteriorità della stessa alla costituzione della parte in giudizio e della identificazione dell'avvocato che aveva redatto l'atto di opposizione con quello cui la procura era stata conferita. Nel merito, l'opposizione della società di assicurazione è stata accolta per intervenuta prescrizione del credito del comune.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune di Collegno affidandosi ad un unico motivo, a conclusione della cui illustrazione è posto il seguente quesito di diritto: "se, nel caso in cui l'opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta in forza di procura speciale alle liti apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e questa sia priva della indicazione del nominativo del difensore e/o della data di rilascio, la procura sia nulla e invalida, con conseguente inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo".

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Il comune ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- Sono denunciate, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione o falsa applicazione dell'articolo 83 c.p.c., comma 3, affermandosi l'invalidità della procura speciale alle liti apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo in quanto priva dell'indicazione del nome del difensore e della data alla quale era stata conferita; e sostenendosi, in ragione di tale invalidità, la nullità dell'opposizione e del procedimento.

2.- La corte d'appello, premesso che secondo la giurisprudenza consolidata la procura ad litem per il giudizio di opposizione può essere rilasciata anche in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e che sulla relativa affermazione del tribunale si era ormai formato il giudicato, ha ritenuto che anche nel caso di specie potesse trovare applicazione il principio secondo il

quale la procura priva del nome del difensore non è nulla quando non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione dello stesso, come senz'altro accade quando la sottoscrizione apposta in calce al testo della procura sia stata autenticata dal difensore e la procura sia incorporata nell'atto (di opposizione) redatto dal medesimo difensore, ma come può essere anche ove la procura sia rilasciata in calce alla copia notificata del decreto, se possano escludersi ragionevoli dubbi sull'esistenza dello ius postulandi in capo al difensore. E tali dubbi dovevano appunto escludersi in relazione ai rilievi: a) che il difensore che aveva autenticato la procura sulla copia notificata del decreto ingiuntivo depositata in sede di iscrizione a ruolo e quello che aveva redatto l'atto d'opposizione, richiamandola, erano la stessa persona; b) che l'anteriorità della procura alla costituzione in giudizio, secondo quanto richiesto dall'articolo 125 c.p.c., comma 2, poteva inferirsi dal fatto che il cancelliere aveva accettato senza rilievi la costituzione della società opponente.

2.1.- Osserva tra l'altro il ricorrente che Cass. 20061/08 ha enunciato il principio secondo il quale la procura alle liti esige, per la sua validità, l'indicazione del nome dell'avvocato cui viene conferita, od almeno che tale nominativo sia desumibile dal contesto dell'atto, come allorché sia apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio; quando, invece, la procura sia redatta in calce alla copia notificata di un atto proveniente ex adverso, l'omessa indicazione del nome dell'avvocato cui viene conferita è causa di nullità, a nulla rilevando che la sottoscrizione della procura risulti autenticata dal difensore.

Ma tale principio risulta superato, ex coeteris: - da Cass. n. 8903/10, la quale ha statuito che la mancanza del nome del difensore nella procura ad litem non determina la nullità dell'atto quando, avuto riguardo agli altri riferimenti in esso contenuti ed al contesto in cui esso è inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attività processuali da lui compiute (nella specie e' stata considerata valida la procura apposta nella copia notificata di un decreto ingiuntivo, priva dell'indicazione del difensore, ritenendosi che quest'ultimo fosse chiaramente individuabile nel nominativo dell'avvocato che aveva autenticato la sottoscrizione della procura, contenente l'elezione di domicilio presso il suo studio, e che successivamente si era effettivamente costituito in giudizio, depositando tale copia notificata munita della procura).

- da Cass. n. 12528/10, che ha considerato valida la procura al difensore rilasciata dall'opponente a decreto ingiuntivo in calce alla notificatagli copia dell'atto, depositato all'atto della sua costituzione in giudizio, sì da potersene ritenere implicitamente l'anteriorità rispetto a tale momento (articolo 125 c.p.c., comma 2).

- da Cass. n. 16403/10, che ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per l'incertezza dell'anteriorità del conferimento della procura da parte dell'opponente rispetto alla notificazione dell'opposizione ed alla costituzione

del difensore nel relativo giudizio. E tale orientamento va anche in quest'occasione confermato, affermandosi che e' valida la procura ad litem conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo (o dell'atto di citazione), quand'anche priva di data e dell'indicazione nominativa del difensore, se l'atto di opposizione (o di risposta) sia redatto dal medesimo avvocato che ha autenticato la sottoscrizione del rappresentato e se il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio.

Va infine ribadito che quando la costituzione in giudizio della parte abbia avuto luogo senza contestazioni circa il deposito degli atti necessari allo scopo e circa l'esistenza e la tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti da altra emergenza processuale (cfr. Cass. nn. 3998/04 e 11782/06).

3.- Il ricorso è respinto.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

**P.Q.M.**

LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso.